



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019”, che all’articolo 1, comma 140, ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che ha disposto, all’articolo 1, comma 1072, il rifinanziamento del fondo previsto dalla citata legge n. 232/2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1072 della citata legge n. 205/2017, è disposta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato al medesimo decreto e che ne costituisce parte integrante;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2019, n. 19405 che, in considerazione della suddetta ripartizione, dispone le variazioni contabili per il triennio 2019-2021 e seguenti;

VISTO che il suddetto decreto dispone sul capitolo di spesa 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, piano gestionale 3, la variazione di competenza e cassa per € 40.000.000 per il 2019 e considerato che sullo stesso capitolo per gli anni dal 2020 al 2033, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1072 della predetta legge n. 205/2017, risultano iscritti in bilancio complessivi € 2.348.000.000;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che, all’articolo 1, comma 95, ha istituito un fondo, da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è disposta la ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato al medesimo decreto e che ne costituisce parte integrante;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019 , n.195790 che, in considerazione della suddetta ripartizione, dispone le variazioni contabili per il triennio 2019-2021;

VISTO che il suddetto decreto dispone sul capitolo di spesa 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano gestionale 4, la variazione di competenza e cassa per € 0 per il 2019 e considerato che sullo stesso capitolo per gli anni dal 2020 al 2033, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 145/2018, risultano iscritti in bilancio complessivi € 1.333.887.321,00;

VISTO l'“AVVISO di presentazione istanze per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa” pubblicato il 1 marzo 2018 sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato al riparto delle suddette risorse;

CONSIDERATO che, ai fini della formazione della graduatoria, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale ha predisposto una specifica procedura di esame delle istanze sulla base di criteri connessi a specifici elementi di valutazione;

VISTA, tra le altre, l'istanza presentata dal Comune di Rimini per la realizzazione dell'intervento denominato «2° stralcio "Trasporto Rapido Costiero" (metro mare): tratta Rimini FS-Rimini Fiera»;

VISTA la Relazione n. 5820 del 7 agosto 2019 della predetta Direzione generale, relativa all'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, a seguito delle quali sono stati individuati gli interventi idonei a finanziamento e definita la graduatoria di merito e nella quale si legge che l'intervento di cui sopra, pur avendo superato la soglia minima di punteggio per essere inserito in graduatoria, risultava oggetto di alcune osservazioni che richiedevano un riscontro da parte del Comune prima della definitiva ammissione al finanziamento delle risorse in argomento;

VISTA la nota n. 7632 del 29 ottobre 2019, con cui la predetta Direzione generale ha informato il Comune degli esiti della valutazione relativa all'istanza presentata e della necessità di superamento degli elementi ostativi ai fini dell'ammissione a finanziamento;

VISTA la nota del Comune di Rimini n. 0312831 del 13 novembre 2019 con cui, nel dare riscontro alla suddetta richiesta, l'Ente medesimo ha evidenziato, ai fini del superamento degli elementi ostativi, la necessità di operare lo stralcio di alcune opere infrastrutturali;

CONSIDERATO che la valutazione della proposta progettuale rimodulata avrebbe determinato tempistiche da parte della Direzione generale non compatibili con l'emanazione del decreto di riparto delle risorse di cui all'art.1, comma 1072, della citata legge n. 205/2017;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2019, n. 607, recante il piano di riparto delle risorse in argomento, che, all'articolo 2, ha inserito l'intervento in parola tra quelli che, pur non rientrando tra gli interventi immediatamente ammissibili a finanziamento, sarebbero stati considerati prioritari ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 1 comma 95 della legge n. 145/2018, a seguito della presentazione delle necessarie integrazioni documentali entro la scadenza del 30 aprile 2020.

CONSIDERATO che l'intervento in argomento aveva già superato, in relazione alla documentazione presentata in prima istanza, la soglia minima di punteggio per essere inserito in graduatoria e che l'integrazione istruttoria richiesta atteneva sostanzialmente alla sola rideterminazione dei costi;

VISTA la nota n. 12208 del 10 gennaio 2020 con cui il Comune di Rimini ha inviato la documentazione atta al riesame della nuova configurazione progettuale;

CONSIDERATO l'esito positivo del riesame di cui sopra;

RITENUTO necessario procedere con sollecitudine all'attivazione degli interventi ammessi a contributo;

RITENUTO, pertanto, di poter assegnare il contributo spettante al Comune di Rimini per l'intervento in argomento;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 31 marzo 2020;

DECRETA

Articolo 1

1. L'intervento denominato «2° stralcio *"Trasporto Rapido Costiero" (metro mare): tratta Rimini FS-Rimini Fiera*», proposto dal Comune di Rimini, è ammesso a contributo statale per l'ammontare di € 48.976.182,34, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Con successivo provvedimento la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale provvede all'impegno contabile delle risorse di cui all'articolo 1 coerentemente con lo stanziamento pluriennale previsto in bilancio.
3. L'intervento di cui al comma 1 sarà attuato sulla base di una convenzione stipulata con la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nella quale sono definiti modalità ed obblighi relativi all'attuazione dell'intervento e all'erogazione dei contributi ed è dettagliato il cronoprogramma delle attività.
4. Le risorse di cui all'articolo 1 si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Le risorse si intendono altresì revocate nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui alla convenzione, dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento.
5. Le risorse revocate di cui al comma precedente disponibili sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono ripartite con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale n. 607/2019.

IL MINISTRO